

Infostudio**OGGETTO: Esenzione e rimborso canone RAI over 75**

Con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sulla possibilità di ottenere l'esonero dal pagamento del canone RAI per il televisore privato con particolare riferimento agli utenti ultra75enni e della loro possibilità di ottenere il rimborso del canone eventualmente già pagato.

Premessa

A decorrere dall'anno 2008, il legislatore ha previsto l'abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni che siano in possesso di determinati requisiti:

-
- ⇒ Redditali;
 - ⇒ Soggettivi.

NOVITÀ - Per l'anno 2018, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del 16 febbraio 2018, ha ampliato da euro 6.713,98 a euro 8.000,00 la soglia reddituale prevista dalla citata legge per beneficiare dell'esenzione in commento.

I requisiti soggettivi

Come detto in premessa, ai fini dell'esenzione è necessario, oltre che al possesso di un requisito reddituale, anche il possesso di determinati requisiti soggettivi. In particolare:

Requisiti soggettivi	
Cosa	Requisito
Età	Aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone TV (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno).
Convivenza	Non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio

Il requisito reddituale

Per quanto, invece, riguarda il requisito reddituale è necessario possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge - o del soggetto unito civilmente - non sia complessivamente superiore a:

- ⇒ euro 6.713,98 (per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017)
- ⇒ oppure a euro 8.000,00 (per le richieste di esenzione relative all'anno 2018).

Requisito reddituale		
	Per esenzione anno 2017	Per esenzione anno 2018
Reddito proprio + reddito coniuge (o soggetto unito civilmente)	Non superiore ad euro 6.713,98	Non superiore ad 8.000 euro

OSSERVA - Il requisito del reddito deve essere verificato rispetto all'anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell'agevolazione. Dunque, per l'esenzione del canone RAI 2018, il reddito di riferimento deve essere quello del 2017 e la nuova soglia da prendere a riferimento è di 8.000 euro (e non più 6.713,98 euro). Così come per l'esenzione del canone dovuto per il 2017 andava preso come riferimento il reddito 2016 e la soglia di 6.713,68.

Dunque, ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio occorre effettuare la somma del reddito imputabile al soggetto interessato all'agevolazione e del reddito imputabile al coniuge/soggetto unito civilmente dello stesso.

Il reddito che rileva ai fini della fruizione dell'agevolazione è dato dalla somma:

- - ⇒ del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta precedente (es. Modello 730/2018). Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nella Certificazione Unica;
 - ⇒ dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
 - ⇒ delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
 - ⇒ dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono, invece, esclusi dal calcolo

- - ⇒ i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
 - ⇒ i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
 - ⇒ il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;
 - ⇒ i redditi soggetti a tassazione separata.

Il modello per l'esenzione

Al fine di ottenere l'esenzione, l'utente deve presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate. Il modello è quello disponibile sul sito stesso dell'Agenzia delle Entrate al seguente [link](#) e può essere presentato con una delle seguenti modalità (unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante):

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO PER ESENZIONE

- - 1) a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all'indirizzo: *Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino*

- 2) mediante PEC (all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it) purché i documenti stessi siano firmati digitalmente da parte del richiedente
- 3) consegna diretta presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate

OSSERVA - L'esenzione può essere chiesta esclusivamente se l'abbonamento si riferisce all'abitazione di residenza. Se la TV è presente ad esempio nella casa al mare che non sia la residenza del soggetto ultra75enne, l'esenzione non sarà possibile ottenerla.

Inoltre i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva possono continuare a beneficiare dell'agevolazione nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Nel caso, in cui, invece, siano venuti meno i presupposti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, è necessario comunicare tale variazione compilando l'apposita sezione presente nel modello stesso.

Il contribuente che pur avendone i requisiti ha pagato già il canone RAI, potrà richiedere il **rimborso** presentando l'apposito modello disponibile al seguente [link](#) e secondo le stesse modalità previste per il modello di esenzione di cui sopra. Nel modello, in particolare, oltre ad indicare i dati anagrafici dei richiedenti, occorre:

- ⇒ indicare l'anno per il quale si chiede il rimborso del canone versato e il relativo importo;
- ⇒ attestare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all'esenzione